



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1722 / 2017	Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità, Mobilità
-----------------------	-------------	-------------	--

OGGETTO: MODIFICA E SOSTITUZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e lo Statuto comunale;

Richiamato l'“Avviso per la formazione di elenchi di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V Urbanistica” approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 423 del 2016;

Considerato che nella vigenza del suddetto avviso sono entrate in vigore - nel 2016 e nel 2017 - nuove normative che impongono la revisione del precedente avviso al fine di conformare il medesimo al nuovo assetto giuridico;

Richiamato in particolare, il d.lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” abrogativo del precedente di cui al d.lgs. 12.04.2006, n. 163, e come da ultimo modificato e integrato dal d.lgs. 19.04.2017, n. 56;

Richiamati in particolare l'art. 4 e l'art. 17 del citato d.lgs. n. 50/2016 e, per quanto concerne i criteri e requisiti per la formazione di elenchi di avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio, il parere reso con delibera Anac n. 1158 del 9 novembre 2016 (AG45/2016/AP);

Richiamata inoltre, la determinazione n. 4 del 7.07.2011 dell'Anac recante *Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017 citato con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dalla quale si desume che anche gli incarichi puntuali di patrocinio legale, quali quelli di cui trattasi, sono soggetti oltre che agli adempimenti in materia di flussi finanziari (punto finora pacifico) quali il cd. conto dedicato, anche all'assunzione del CIG, punto che, invece, finora si era prestato a diverse e non unanimesi interpretazioni;

Richiamato, quanto a soggetti idonei ad esercitare la professione forense, l'art. 1 comma 141 della L. n. 124 del 2017 (in vigore dal 29.08.2017) che, a modifica della L. n. 247 del 2012 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento forense”, introduce l'art. 4 *bis* rubricato “Esercizio della professione forense in forma societaria” il quale prevede e disciplina le modalità e i requisiti secondo i quali l'esercizio della professione forense può essere esercitata anche in forma societaria, sia nella forma della società di capitali, sia di persone, sia cooperativa;

Richiamata inoltre, per quanto qui possa occorrere, la Linea Guida Anac n. 4 relativa alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Richiamato quindi l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia;

Considerato dunque che alcuni rapporti negoziali, qualificabili per il diritto civile, quali contratti d'opera intellettuale sono attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina prevista dal citato d.lgs. n. 50/2016 che, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, adotta una definizione di appalto di servizi più ampia di quella del codice civile attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera intellettuale, senza distinzione tra incarico singolo e occasionale eseguito dal professionista con lavoro prevalentemente proprio e incarico di assistenza e consulenza eseguito con organizzazione di mezzi e personale, limitandosi il legislatore europeo a distinguere, all'interno del concetto generale di servizi legali le attività da escludere dall'ambito oggettivo di applicazione delle citate direttive europee quali quelli del presente Avviso e prevedendo, per le altre fattispecie, un regime giuridico "alleggerito" prescritto per i servizi rientranti nei relativi Allegati del Codice stesso;

Considerato quindi che l'affidamento dei servizi legali che si esauriscono nel singolo e occasionale incarico di rappresentanza e difesa legale come quelli di cui al presente Avviso sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, esigendo, il solo rispetto dei principi di cui all'art. 4 del medesimo e salve le norme relative agli affidamenti inferiori ai 40.000,00 euro , di cui all'art. 36 cit.;

Precisato che rimangono fermi invece i requisiti generali di moralità che i professionisti, ai sensi dell'art 80 del d.lgs. n. 50/2016, devono possedere, ed eventualmente quelli speciali, di un minimo di idoneità tecnica ed economica, esigibili in base ad un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità;

Precisato che le verifiche sul possesso dei requisiti generali di moralità e comunque di tutti quelli obbligatori per legge potrà essere effettuato già in sede di iscrizione nell'albo o comunque in sede di conferimento del singolo incarico;

Precisato inoltre, che rimangono fermi gli obblighi di pubblicità legale e quelli previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 133/2013 e s.m.i.;

Precisato che la selezione dall'elenco dei professionisti avverrà sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto, nei limiti della possibilità della sua applicazione, del principio di rotazione, il quale non implica l'impossibilità di invitare un precedente incaricato per affidamenti aventi materie e profili distinti o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente;

Precisato inoltre che l'inserimento nell'albo non comporta in capo ai professionisti medesimi l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi legali né quindi, reciprocamente, l'assunzione da parte della PA di alcun obbligo al conferimento e che rimane ferma la discrezionalità della PA, da esercitarsi nel rispetto dei principi generali che disciplinano l'azione amministrativa, di conferire incarichi legali anche a professionisti non iscritti nell'elenco;

Ritenuto dunque, al fine di conformare il precedente Avviso alla normativa vigente sopra citata, di modificare il precedente "*Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V-Urbanistica*" approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 423 del 2016, fatti salvi i precedenti inserimenti dei legali di cui all'ultima determinazione dirigenziale R.U. 1694 del 2017 senza soluzione di continuità e con effetti immediati;

Ritenuto pertanto:

- di sostituire il precedente Avviso di cui trattasi e quindi di approvare il nuovo "*Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V-Urbanistica*" con relativi suoi modelli, allegato al presente atto **sub. A)** per farne parte integrante;

- di confermare contestualmente d’ufficio e senza soluzione di continuità, per motivi di economia giuridica, di opportunità e di continuità, le posizioni dei professionisti legali già inseriti nel precedente elenco e successive approvazioni e integrazioni fino alla determinazione dirigenziale R.U. 1694 del 2017 di cui al relativo elenco allegato sub. C);

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di sostituire il precedente Avviso di cui trattasi e quindi di approvare il nuovo “*Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell’Area V-Urbanistica*” con relativi suoi modelli, allegato al presente atto **sub. A)** quale parte integrante;
2. di confermare contestualmente d’ufficio e senza soluzione di continuità, per motivi di economia giuridica, di opportunità e di continuità, le posizioni dei professionisti legali già inseriti nel precedente elenco e successive approvazioni e integrazioni fino alla determinazione dirigenziale R.U. 1694/2017, come risulta dal relativo elenco allegato sub.